

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Parte ricorrente è esercente convenzionato con la resistente per l'offerta dei servizi di quest'ultima alla clientela finale. In virtù di tale contratto, la ricorrente, come altri punti vendita convenzionati con la resistente, è tenuta a svolgere presso il suo esercizio le prestazioni di servizi di pagamento e l'attività di commercializzazione di beni e servizi proposti dalla resistente.

In vigenza del contratto, l'esercente segnalava il malfunzionamento del terminale, necessario alla erogazione dei servizi, fornitogli in comodato dalla resistente.

Successivamente, anche in ragione di una richiesta di pagamento dei corrispettivi contrattualmente dovuti, pari a euro 805,19, la resistente comunicava alla ricorrente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al contratto.

Insoddisfatta delle interlocuzioni avute con l'intermediaria resistente, la ricorrente si rivolge a questo Collegio ABF chiedendo la cessazione della materia del contendere con la dichiarazione di nulla a pretendere.

Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto quest'ultima non potrebbe essere qualificata come cliente ai sensi della normativa ABF.

DIRITTO

La controversia concerne un contratto in virtù del quale, la ricorrente, come altri punti vendita convenzionati con la resistente, è tenuta a svolgere presso il suo esercizio le prestazioni di servizi di pagamento e l'attività di commercializzazione di beni e servizi proposti dalla resistente.

In via preliminare, il Collegio è tenuto a valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso di parte resistente.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Parte ricorrente non è, né mai è stata, parte di un rapporto contrattuale con la resistente "per la prestazione di servizi bancari e finanziari", come richiesto dalla normativa ABF. Essa, piuttosto, è stata inserita, quale ausiliario e punto vendita convenzionato, nella rete commerciale attraverso cui la resistente offre i propri servizi alla clientela finale.

Proprio con riferimento alla tipologia contrattuale in questione, i precedenti dei Collegi ABF chiariscono che l'esercente convenzionato non può essere considerato "cliente", in quanto non fruisce di una prestazione di servizi bancari e finanziari, collaborando piuttosto con l'intermediario per l'offerta dei servizi a terzi (Coll. Roma n. 7524/2025; Coll. Torino n. 15983/2022 e 12148/2022; Coll. Bologna n. 1454/2022).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE